



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 31/10/2022

OGGETTO: “Realizzazione di un Parco Giochi presso la frazione Bivio di Collevocchio”. Approvazione Variante puntuale al P.R.G.

L'anno duemilaventidue, addì trentuno, del mese di Ottobre alle ore 17:16, nella SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione contenente l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
<u>ALTITONANTE FABIO</u>	<u>SI</u>
<u>BARNABEI RANIERO</u>	<u>--</u>
<u>CIARROCCHI FRANCESCO</u>	<u>SI</u>
<u>CORTELLINI MARIANGELA</u>	<u>SI</u>
<u>DI LUIGI FRANCESCA</u>	<u>SI</u>
<u>CALISTI MARIELLA</u>	<u>SI</u>
<u>ESPOSITO FRANCESCO</u>	<u>SI</u>
<u>RICCI ADELE</u>	<u>--</u>
<u>TOMASSETTI MIRCO</u>	<u>SI</u>
<u>DI GIAMBATTISTA ALESSANDRO</u>	<u>--</u>
<u>NORI ALESSIA</u>	<u>SI</u>
<u>MAGNO ELEONORA</u>	<u>SI</u>
<u>GUIZZETTI ANDREA</u>	<u>SI</u>

Presenti n° 10 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CANDELORI FABIOLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente Dott. Ing. ALTITONANTE FABIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la frazione Bivio di Collevocchio è priva di un'area verde attrezzata per il gioco all'aperto dei bambini;
- la realizzazione dell'opera rientra negli obiettivi dell'Amministrazione finalizzati ad integrare e potenziare l'offerta ricreativa esistente dedicata ai bambini con l'inserimento di nuove aree ad essi dedicate;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 544 del 16/07/2021, avente ad oggetto: “Servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica per Realizzazione di un parco giochi presso la Frazione di Bivio di Collevocchio. Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016 s.m.i. senza procedura di gara”, esecutiva, con la quale è stato affidato all'Ing. Matteo Salvi di Montorio al Vomano (TE) l'incarico di redigere il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, dell'importo complessivo di Euro 50.000,00;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 14/09/2021 avente ad oggetto “Approvazione di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per Realizzazione di un parco giochi presso la Frazione di Bivio di Collevocchio”, esecutiva, con la quale si approva il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto dall'Ing. Matteo Salvi, dell'importo complessivo di Euro 50.000,00;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 910 del 03/12/2022, esecutiva, con la quale è stato affidato all'Ing. Matteo Salvi di Montorio al Vomano (TE) l'incarico di Progettazione Definitiva-Esecutiva per l'Intervento in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 50.000,00;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 93 del 11/02/2022, esecutiva, con la quale è stato affidato al Geol. Mattia Coccagna di Montorio al Vomano (TE) l'incarico di esecuzione di Indagini geognostiche e geofisiche e di redazione della Relazione geologica per l'Intervento in oggetto;

Preso atto della volontà di questa Amministrazione di implementare le aree di gioco, le attrezzature ed il parcheggio attrezzato, rispetto a quanto previsto all'interno del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 14/09/2021;

Considerato che, in tale contesto amministrativo ed organizzativo, l'Amministrazione Comunale ha manifestato il proprio indirizzo politico-amministrativo per la realizzazione di un parco giochi presso la Frazione Bivio di Collevocchio, per un importo di complessivi Euro 150.000,00, a completamento dei lavori previsti all'interno del suddetto Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 67 del 30/03/2022, esecutiva, con la quale è stato integrato l'incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva all'Ing. Matteo Salvi di Montorio al Vomano (TE), con contestuale affidamento del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e della Direzione dei Lavori, misura e contabilità ed attività tecnico-amministrative ad esse connesse per l'Intervento in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 150.000,00;

Dato atto che l'importo dell'intervento previsto, superiore alla soglia di Euro 100.000,00, risulta essere utilmente inserito, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024;

Visto il P.R.G. vigente del Comune di Montorio al Vomano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/07/2006, esecutiva;

Accertato che:

- per la realizzazione dell'opera si renderà necessario occupare terreni di proprietà privata sulle quali non esiste, in forza del vigente strumento pianificatorio, un vincolo preordinato

all'esproprio e successivamente avviare apposita procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'intervento, alla luce delle finalità, costituisce un'opera di interesse pubblico che rende legittimo l'esercizio del potere espropriativo, dovendosi rinvenire il concetto di pubblica utilità per il miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici, del decoro urbano e del tessuto ambientale nella frazione Bivio di Colavecchio;

Visto il P.R.G. vigente del Comune di Montorio al Vomano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/07/2006, esecutiva;

Considerato che attualmente l'area ove dovrebbe insistere la realizzazione dell'opera di che trattasi (Particella 249 del Foglio 14) risulta essere urbanisticamente destinata in parte a "Zone residenziali di recente formazione – B2" (art. 14.2 del P.R.G. vigente) ed in parte a "Zona agricola normale" (art. 19.6 del P.R.G. vigente) e che per adeguare la destinazione dell'area detta agli obiettivi citati è necessario procedere con una Variante al P.R.G., per destinarla a "Zone a verde pubblico territoriale" (art. 12.4 del P.R.G. vigente);

Ricordato che, come previsto dall'art. 10 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, se la realizzazione di un'opera pubblica non è prevista nel Piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto con ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico, secondo l'art. 19, comma 2, del medesimo D.P.R.;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto: "Acquisto terreno sito in località Colavecchio del Comune di Montorio al Vomano censito al catasto terreni del Comune di Montorio al Vomano al foglio n. 14 p.lla 249. Approvazione della perizia di stima e del preliminare di compravendita sottoscritto", con la quale:

- si autorizza l'acquisto del terreno di proprietà del Sig. D'Orazio Giustino;
- si prende atto della Perizia di Stima a firma dell'Ing. Matteo Salvi, secondo cui il valore dell'area ammonta ad Euro 16.373,53;
- si prende atto dell'atto di cessione volontaria onerosa del terreno de quibus, avente forma di Scrittura Privata, sottoscritto in data 22/10/2021, presso la Residenza Municipale, tra il Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione ed il venditore Sig. Giustino D'Orazio;
- si prende atto che nel suddetto atto di compravendita, il prezzo di vendita da corrispondersi da parte del Comune è stato fissato in Euro 15.000,00 e quindi in misura minore rispetto al valore stimato;
- si demanda, al Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione, tutti gli adempimenti necessari per l'acquisto definitivo dell'area suddetta, da effettuarsi in forma pubblico amministrativa a rogito del Segretario Comunale;
- si dà atto che tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell'Ente e trovano copertura finanziaria al Capitolo 3973/2021 per Euro 10.300,00 ed al Capitolo 3212/2021 per Euro 4.700,00;

Considerato che:

- il Sig. Giustino D'Orazio, in qualità di proprietario dell'area oggetto dell'Intervento, Foglio 14 Particella 249, Superficie 1.610,00 mq, ha condiviso la cessione volontaria dell'area per un'indennità a corpo e non a misura di Euro 15.000,00, consentendo all'Ente di eseguire l'immissione nel possesso dell'immobile;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 889 del 01/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto "Intervento di realizzazione Parco Giochi in fraz. Colavecchio. Impegno di spesa e Liquidazione dell'indennità di cessione volontaria di un immobile", è stata liquidata l'indennità di cessione volontaria dell'area interessata dall'esecuzione dell'Intervento in oggetto;

Visti:

- il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità/non assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica);

- lo Stralcio del P.R.G. (Ante e Post-Intervento), riguardanti la variante urbanistica conseguente alla realizzazione dell'Intervento di che trattasi, redatti dall'Ufficio Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;

Preso atto che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE e che, per tale materia, è entrata in vigore il 31 luglio 2007, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.L. n. 300 del 28 dicembre 2006;
- il medesimo decreto, all'articolo 5, comma 1, definisce:
 - p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti, ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;
 - q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
 - r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
 - r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante;
- il medesimo decreto, all'articolo 7, comma 6, stabilisce che in sede regionale, l'Autorità Competente è la Pubblica Amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome;

Atteso che la Regione Abruzzo - Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitaria, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha precisato:

- con la circolare 31/07/2008 che l'autorità competente è l'Ente competente all'approvazione del Piano o Programma e conseguentemente, per effetto dell'art. 43 della L.R. 11/99 e s.m.i., nel caso di Piani comunali l'Autorità Competente è il Comune, coincidendo quindi le due autorità, procedente e competente (vedi anche successiva circolare regionale Prot. n. 528 del 19/01/2011 emanata a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 133 del 12/01/2011);
- con la circolare 18/12/2008 ha fornito l'elenco delle Autorità con Competenza Ambientale “più adatte ad esprimersi sugli impatti e sugli effetti prodotti dagli interventi di sviluppo previsti nel Piano/Programma”;
- con schema pubblicato sul sito della Regione Abruzzo ha precisato le fasi ed i tempi di Verifica di Assoggettabilità di Piani/Programmi alla V.A.S. (“Panoramica degli obblighi relativi alla consultazione come derivati dal D. Lgs. 4/2008”);
- ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 43 della L.R. n. 11/99 (attuativa del D.Lgs 112/98) sono trasferite ai Comuni le funzioni relative all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, subordinatamente all'approvazione dei rispettivi piani territoriali di coordinamento provinciale;

Atteso che:

- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale”, nella parte seconda, disciplina le procedure per la VAS;
- la Legge Regionale n. 27 del 9 agosto 2006 istituisce l'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo che svolge le funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i compiti definiti nella delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 83;
- la Regione Abruzzo ha disciplinato le modalità di attuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come enunciato nella D.G.R. n. 148 del 19 febbraio 2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 recante “Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale”;

- la Circolare emanata dalla Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitaria, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia in data 31/07/2008 (Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi) e la successiva del 19/01/2011 (Competenze in materia di valutazione ambientale strategica. Ulteriori chiarimenti interpretativi);
- la Circolare emanata dalla Direzione medesima in data 18/12/2008 (Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale);

Dato atto che, in riferimento alla normativa richiamata, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 06/04/2022 è stato:

- dato formale avvio alla procedura per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. per la variante puntuale della Particella 249 del Foglio 14, attualmente destinata in parte a “Zone residenziali di recente formazione – B2” (art. 14.2 del P.R.G. vigente) ed in parte a “Zona agricola normale” (art. 19.6 del P.R.G. vigente), che perverrà a destinazione “Zona a verde pubblico territoriale” (art. 12.4 del P.R.G. vigente), per la realizzazione dell’opera;
- dato pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Comune e all’albo pretorio del Comune;
- individuato quale Autorità Competente per la V.A.S.: l’Area III Tecnica e Ricostruzione all’interno dell’Ente;
- individuato quale Autorità Procedente: il Comune di Montorio al Vomano;
- individuato quale Proponente: il Comune di Montorio al Vomano;
- dato atto che sarà l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la V.A.S., ai sensi della normativa in precedenza richiamata, a provvedere con apposita successiva determinazione ad individuare il percorso metodologico da adottare nella procedura nonché ad individuare e definire:
 - o i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione;
 - o le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
 - o i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
 - o le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;

Ricordato che la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S.) all’art. 4 garantisce l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/04/2022 avente ad oggetto: Progetto per la “Realizzazione di un parco giochi presso la Frazione di Bivio di Collevicchio”. Approvazione progetto - Adozione Variante puntuale al P.R.G. e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”, esecutiva, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo redatto dall’Ing. Matteo Salvi, dell’importo complessivo di Euro 150.000,00 ed è stata adottata la variante al vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 19, comma 2 e seguenti, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al fine di destinare la particella sulla quale si realizzerà l’opera pubblica in oggetto come sopra indicato;

Vista la nota prot. n. 0295298/22 del 04/08/2022, acquisita in data 04/08/2022 con prot. n. 10946 di questo Ente, con la quale la Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Servizio Genio Civile di Teramo, in relazione alla previsione pianificatoria conseguente la variante puntuale al P.R.G., in fase di adozione da parte di questo Comune, ha espresso parere di compatibilità geomorfologica del territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, favorevole, con prescrizioni;

Vista la propria precedente Determinazione n. 532 Reg. Gen. del 19/07/2022 con la quale:

- ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, della Direttiva 2001/42/CE, sono state individuate le Autorità da consultare per le loro specifiche competenze ambientali, in attuazione della predetta variante al P.R.G., per la realizzazione del citato progetto;

- è stata stabilita la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla-osta, ecc., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 07/08/1990 n. 241;

Vista la nota prot. n. 10970 del 05/08/2022, con la quale questo Ente ha convocato una conferenza dei servizi decisoria, con svolgimento in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990, trasmesse alle Autorità come individuate nella richiamata Determina 532/2022 di cui pocanzi;

Ricordato che tutta la documentazione riguardante la presente procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, è stata pubblicata in data 05/08/2022 sul sito di questo Comune, all'indirizzo "<https://www.comune.montorio.te.it/articoli/articoliS.aspx?a=383&prw=1>";

Viste le note di riscontro di alcuni degli Enti convocati con la richiamata conferenza dei servizi, di cui al seguente elenco:

- nota prot. n. 0306327/22 del 18/08/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 18/08/2022 con prot. n. 11614, con la quale la Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti (DPE) – Servizio Infrastrutture – Ufficio Dighe ha comunicato di non essere competente nella materia di cui trattasi;
- nota prot. n. 0019456/2022 del 06/09/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 06/09/2022 con prot. n. 12478, con allegata la Determina Dirigenziale n. 1139 del 05/09/2022, con la quale la Provincia di Teramo – Area 3 – Area Tecnica – Emergenze – Viabilità – Trasporti – Espropri – Urbanistica ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- nota prot. n. 0041816/2022 del 06/09/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 07/09/2022 con prot. n. 12512, con la quale l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) Abruzzo – Direzione Centrale – Area Tecnica ha comunicato che la variante in oggetto può essere esclusa dalle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica;
- nota prot. n. 0325679/22 del 08/09/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 08/09/2022 con prot. n. 12611, con la quale la Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Gestione e Qualità delle acque non ha evidenziato elementi di criticità o impatti significativi sulla componente ambientale acqua, comunicando altresì di non aver rilevato elementi di competenza sui quali produrre osservazioni;
- nota prot. n. 0327515/22 del 09/09/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 09/09/2022 con prot. n. 12710, con la quale la Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali ha osservato che:
 - o vi sono alcune incongruenze tra la Deliberazione di C.C. n. 15/2022, la Deliberazione di G.C. n. 55/2022, il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e l'elaborato "Stralcio P.R.G. (Ante e Post-Intervento), in merito alle destinazioni urbanistiche attuali ed in variante dell'Intervento in oggetto;
 - o al fine di contribuire alla diminuzione del consumo di suolo, in conformità alle attuali previsioni normative, ritiene necessario privilegiare pavimentazioni che garantiscano adeguata permeabilità ed un corretto smaltimento delle acque meteoriche;
 - o in fase di esercizio, chiede il ricorso a fonti di emissioni luminose e strutture di recinzione tali da evitare disturbo per la fauna,rimandando al Comune di Montorio Al Vomano, in qualità di Autorità Competente, l'adozione del parere motivato alla luce delle osservazioni pervenute, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la valutazione e la verifica effettuate dall'Ufficio Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune, in qualità di Autorità Competente, in merito alla nota prot. n. 0327515/22 del 09/09/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 09/09/2022 con prot. n. 12710 della Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali, con la quale viene attestato che, circa le osservazioni contenute nella nota:

- le incongruenze tra la Deliberazione di C.C. n. 15/2022, la Deliberazione di G.C. n. 55/2022, il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

e l'elaborato "Stralcio P.R.G. (Ante e Post-Intervento) sono frutto di meri refusi dattilografici; si attesta quindi che la Particella 249 del Foglio 14:

- o è attualmente destinata in parte a "Zone residenziali di recente formazione – B2" (art. 14.2 del P.R.G. vigente) ed in parte a "Zona agricola normale" (art. 19.6 del P.R.G. vigente);
- o la variante al P.R.G., adottata con Deliberazione di C.C. n. 15/2022, la destinerà a "Zone a verde pubblico territoriale" (art. 12.4 del P.R.G. vigente);
- al fine di contribuire alla diminuzione del consumo di suolo, si privilegeranno pavimentazioni permeabili, provvedendo ad un corretto smaltimento delle acque meteoriche;
- in fase di esercizio, si utilizzeranno fonti luminose e strutture di recinzione tali da evitare disturbo per la fauna;

Rilevato che alla data odierna non sono pervenuti, a questo Ente, ulteriori riscontri da parte di altre Autorità/Enti interpellati con le richiamate note di convocazione della conferenza dei servizi;

Atteso che per quanto attiene ai pareri di competenza delle Autorità/Enti che non hanno trasmesso riscontro, essendo trascorsi alla data odierna più di 30 giorni dalla data di ricevimento della convocazione della conferenza dei servizi, trova riferimento l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 07/08/2015 n. 124, come indicato nelle medesime note di convocazione della conferenza dei servizi;

Ricordato che il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), redatto dall'Ufficio Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune, comprende tutte le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dettati dall'attuazione della variante in argomento;

Ricordato inoltre che il Rapporto Preliminare è stato messo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale sul sito web di questo Comune, al richiamato indirizzo "<https://www.comune.montorio.te.it/articoli/articoliS.aspx?a=383&prw=1>";

Visto quindi che:

- con Determinazione del Responsabile dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 712 del 04/10/2022, esecutiva, questa Autorità Competente ha concluso la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante al P.R.G. per l'Intervento in oggetto, escludendola dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- con nota da parte di questo Ufficio, prot. n. 14362 del 04/10/2022 di questo Ente, si comunica alle A.C.A. intervenute la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante al P.R.G. per l'Intervento in oggetto, escludendola dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le pubblicazioni dell'avvenuta adozione della variante al P.R.G. per l'Intervento in oggetto:

- sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) in data 11/05/2022 (Ordinario n. 19), con contestuale avviso pubblico sul sito di questo Comune;
- sul quotidiano a diffusione regionale "Il Centro" in data 11/05/2022,

come previsto dall'art. 10 comma 2 della Legge Regionale n. 18 del 12/04/1983 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo";

Atteso che dalla data delle sopracitate pubblicazioni, per 45 giorni, come previsto dall'art. 10 comma 3 della Legge Regionale n. 18 del 12/04/1983, non sono pervenute osservazioni pubbliche, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, relative all'adozione della variante al P.R.G. per l'Intervento in oggetto;

Dato atto che:

- l'art. 10 comma 4 della Legge Regionale n. 18 del 12/04/1983 prevede che "qualora occorra acquisire i pareri, i nulla-osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 2, 3 della legge 241/90";

- l'art. 20 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” prevede che “ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento”;

Vista la dichiarazione di conformità delle previsioni della variante al P.R.G. per l’Intervento in oggetto alle previsioni del vigente P.R.P. (Piano Regionale Paesistico) della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n. 26 del 28/04/2014 e s.m.i., redatta dall’Ing. Francesco Marchetti, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso l’Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;

Vista la nota prot. n. 14391 del 05/10/2022, con la quale questo Ente ha convocato una conferenza dei servizi decisoria, con svolgimento in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/1990, trasmessa alla Provincia di Teramo (Area 3 – Area Tecnica, Settore 3.10 – Pianificazione del Territorio – Urbanistica – Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie), acclarata al prot. della Provincia n. 20018 del 13/09/2022, per la verifica di compatibilità della variante al P.R.G. per l’Intervento in oggetto con le previsioni e le prescrizioni del vigente P.T.C.P., ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 della L.R. n. 18/1983;

Ricordato che tutta la documentazione riguardante la presente procedura di verifica di compatibilità con le previsioni e le prescrizioni del vigente P.T.C.P., è stata pubblicata in data 05/10/2022 sul sito di questo Comune, all’indirizzo “<https://www.comune.montorio.te.it/articoli/articoliS.aspx?a=383&prw=1>”;

Vista la nota prot. n. 0023114/2022 del 20/10/2022, acquisita al Comune di Montorio al Vomano in data 20/10/2022 con prot. n. 15325, con allegata la Determina Dirigenziale n. 1420 del 19/10/2022, con la quale la Provincia di Teramo, Area 3 – Area Tecnica, Settore 3.10 – Pianificazione del Territorio – Urbanistica – Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie ha espresso parere di compatibilità della variante al P.R.G. per l’Intervento in oggetto con le previsioni e prescrizioni normative ed insediative del P.T.C.P. vigente;

Considerato che, con Determinazione del Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione Reg. Gen. n. 751 del 20/10/2022, è stata ultimata la procedura di verifica di compatibilità della variante al P.R.G. per l’Intervento in oggetto, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/04/2022, con esito positivo di compatibilità con le previsioni e le prescrizioni:

- del P.R.P. vigente, come da dichiarazione di conformità indicata in premessa, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 40/2014;
- del P.T.C.P. vigente, come da parere rilasciato dalla Provincia di Teramo, Area 3 – Area Tecnica, Settore 3.10 – Pianificazione del Territorio – Urbanistica – Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie, con nota indicata in premessa, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 della L.R. n. 18/1983;

Vista la nota prot. n. 15372 del 21/10/2022 indirizzata:

- alla Provincia di Teramo, Area 3 – Area Tecnica, Settore 3.10 – Pianificazione del Territorio – Urbanistica – Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie;
- alla Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente, DPC032 – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Pianificazione Territoriale,

con la quale questo Ente ha comunicato che il procedimento avviato per la verifica della compatibilità/conformità:

- agli usi consentiti dal vigente P.R.P. di cui all’art. 1 della L.R. 12/11/2014 n. 40;
- alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P., ex art. 20 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 della L.R. 12/04/1983 n. 18,

della variante al vigente P.R.G. in conseguenza del Progetto di cui trattasi, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/04/2022, si è concluso con esito positivo di compatibilità/conformità, come riportato nella sopra richiamata Determinazione Reg. Gen. n.751/2022;

Ritenuto pertanto di approvare la variante al vigente P.R.G. di questo Comune, adottata con la più volte richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/04/2022, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al fine di dare attuazione al progetto di opera di pubblica utilità riguardante la

realizzazione di un nuovo parco giochi presso la frazione Bivio di Colvecchio, come meglio rappresentato nell'allegata planimetria, dando atto che, dalla data di efficacia della presente deliberazione, decorrerà il termine di durata di cinque anni di validità del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'art. 9, comma 2 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;

Atteso che la pubblica utilità dell'opera, dichiarata implicitamente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con l'approvazione del Progetto Definitivo da parte del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 22/04/2022 come sopra richiamato, esplica i propri effetti dal momento dell'efficacia della presente deliberazione, stabilendo che il decreto di esproprio venga eseguito entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia del presente atto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Atteso inoltre che non risulta necessario, da parte dell'Area III – Tecnica e Ricostruzione di questo Comune, attenersi a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/2001, in quanto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/10/2021, è stata approvata l'atto di cessione volontaria dei terreni che verranno occupati con la realizzazione del parco giochi di che trattasi, sottoscritto dal legittimo proprietario e dall'Ente in data 22/10/2021, per cui risulta superata la fase di determinazione del valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.) espresso dalla Responsabile dell'Area III Tecnica e Ricostruzione dell'Ente sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito altresì il parere favorevole di regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 267/2000 e s.m.i.) espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione;

Visti:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” che recepisce nella Parte seconda la Direttiva 2001/42/CE e che, per tale materia, è entrata in vigore il 31/07/2007, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 300 del 28/12/2006;
- il D.Lgs. 16/01/2008 n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, recante norme in materia ambientale” che nella parte seconda disciplina le procedure per la V.A.S.;
- la L.R. 09/08/2006 n. 27;
- la L.R. 11/08/2011 n. 28 e s.m.i.;
- la L.R. 12/04/1983 n. 18;
- la L.R. 28/04/2014 n. 26 e s.m.i.;
- la Legge del 07/08/1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs del 18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

Udita la relazione del Sindaco;

Con voti favorevoli unanimi resi dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
2. di approvare, per quanto alle premesse, la variante al P.R.G. vigente, adottata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/04/2022, resasi necessaria per la realizzazione di nuovo parco giochi presso la frazione Bivio

- di Collevocchio, la quale ha previsto di destinare la Particella 249 del Foglio 14, attualmente destinata in parte a “Zone residenziali di recente formazione – B2” (art. 14.2 del P.R.G. vigente) ed in parte a “Zona agricola normale” (art. 19.6 del P.R.G. vigente) a “Zone a verde pubblico territoriale” (art. 12.4 del P.R.G. vigente), come meglio rappresentato nell’allegata planimetria;
3. di dare atto che dalla data di efficacia della presente deliberazione decorrerà il termine di cinque anni di durata del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 9, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
 4. di dare atto che la pubblica utilità dell’opera, dichiarata implicitamente, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nella citata Deliberazione n. 15 del 22/04/2022 di approvazione del Progetto Definitivo, esplicherà i propri effetti dal momento della efficacia della presente deliberazione;
 5. di dare atto che l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera è già stata effettuata tramite sottoscrizione di atto di cessione volontaria da parte del legittimo proprietario, stipulato in data 22/10/2021 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/10/2021;
 6. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito web del Comune in Amministrazione trasparente, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”;
 7. di trasmettere copia del presente provvedimento alle seguenti strutture:
 - Provincia di Teramo, Area 3 – Area Tecnica, Settore 3.10 – Pianificazione del Territorio – Urbanistica – Piste ciclopedonali – Politiche comunitarie;
 - Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente, DPC032 – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Pianificazione Territoriale;
 8. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Urbanistica di questo Comune per l’aggiornamento del vigente P.R.G., secondo quanto disposto dalla presente deliberazione;
 9. di demandare al Responsabile dell’Area III – Tecnica e Ricostruzione l’espletamento degli adempimenti inerenti e conseguenti all’assunzione della presente deliberazione, previsti dalla vigente normativa in materia;
 10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente ai sensi del D.Lgs. 104/2010 o alternativamente al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

INOLTRE IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1109 del 26/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CAMERATI MADIOR in data 26/10/2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1109 del 26/10/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PERSIA ANGELA in data 26/10/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Dott. Ing. ALTITONANTE FABIO

Il Segretario Generale

Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1405

Il 07/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 57 del 31/10/2022 con oggetto: **"Realizzazione di un Parco Giochi presso la frazione Bivio di Colvecchio". Approvazione Variante puntuale al P.R.G.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CHELE MIHAELA il 07/11/2022.